



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 dicembre 2011 (12.12)
(OR. en)**

**Fascicoli interistituzionali:
2010/0312 (COD)
2011/0242 (COD)**

**18196/1/11
REV 1**

**SCHENGEN 61
SCH-EVAL 217
FRONT 195
COMIX 810
CODEC 2331**

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio/ Comitato misto a livello ministeriale (UE-Islanda/Norvegia e Svizzera/Liechtenstein)
n. doc. prec.:	17280/1/11 REV 1 SCHENGEN 56 SCH-EVAL 202 FRONT 174 COMIX 744 CODEC 2131
Oggetto:	– Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali - Stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. Il 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo¹ ha chiesto, da un lato, "*un sistema di monitoraggio e di valutazione efficace e affidabile*"; tale valutazione "*dovrebbe essere effettuata a livello di UE e coinvolgere esperti degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie competenti*", la Commissione è invitata "*ove necessario, a proporre misure per colmare le lacune individuate*". Ha chiesto, dall'altro, l'introduzione di un meccanismo "*per far fronte a situazioni eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale della cooperazione Schengen, senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone [che] dovrebbe comprendere una serie di misure da applicare in maniera*

¹ Doc. EUCO 23/1/11 REV 1, punti 21 e 22.

progressiva, diversificata e coordinata per poter assistere uno Stato membro confrontato a una forte pressione alle frontiere esterne" e che "in ultima analisi" potrebbe includere "una clausola di salvaguardia per autorizzare la reintroduzione eccezionale dei controlli alle frontiere interne in una situazione realmente critica, in cui uno Stato membro non sia più in grado di adempiere i propri obblighi nell'ambito delle regole Schengen". La Commissione è stata invitata a presentare nel settembre 2011 una proposta relativa a siffatto meccanismo.

II. STATO DEI LAVORI

2. Il 16 settembre 2011, la Commissione ha presentato al Consiglio un pacchetto legislativo² composto da una proposta modificata relativa a un meccanismo di valutazione Schengen³ e una proposta che modifica il codice frontiere Schengen⁴ per quanto riguarda il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali⁵.
3. Va rilevato che, ai sensi del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali⁶, un numero significativo di parlamenti nazionali ha trasmesso un parere negativo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte della proposta relativa al ripristino del controllo di frontiera (FR⁷, NL⁸, PT⁹, SE¹⁰, SK¹¹, RO¹²). Alcuni parlamenti nazionali non hanno ancora completato le loro procedure ed è possibile che siano trasmessi ulteriori pareri.

² Cfr. doc. 14357/11.

³ Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, figurante nel doc. 14358/11.

⁴ Regolamento (CE) n. 562/2006 del 15 marzo 2006, GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali, figurante nel doc. 14359/11.

⁶ GU C 83 del 30.3.2010, pag. 203.

⁷ Doc. 17094/11.

⁸ Documento seguirà.

⁹ Doc. 16679/1/11 REV 1.

¹⁰ Doc. 17095/11.

¹¹ Doc. 17063/11.

¹² Docc. 17056/11 e 17096/11 (le due camere).

4. Dopo una discussione preliminare svoltasi in sede di Consiglio GAI il 22 settembre 2011, le proposte sono state esaminate dal Gruppo per le questioni Schengen (Acquis) nelle riunioni del 30 settembre 2011, 28 ottobre 2011, 8 novembre 2011 e 18 novembre 2011.
5. Il 2 dicembre 2011, la presidenza ha trasmesso al COREPER (Comitato misto) tre quesiti¹³ al fine di facilitare ulteriori discussioni sul pacchetto legislativo:
- a) *se la base giuridica della proposta relativa a un meccanismo di valutazione Schengen debba essere l'articolo 70 o l'articolo 77, paragrafo 2 del TFUE;*
 - b) *se il testo che modifica le disposizioni esistenti del codice frontiere Schengen per quanto riguarda il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne debba conferire un potere decisionale alla Commissione mediante una procedura di comitato;*
 - c) *se vi sia un accordo generale sulla necessità di una disposizione relativa all'introduzione del controllo alle frontiere interne nel caso di carenze gravi e persistenti connesse alle misure di controllo di frontiera qualora tali carenze costituiscano una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e se un potere decisionale debba essere conferito alla Commissione in tale ambito mediante una procedura di comitato.*
6. Dalle discussioni è emerso quanto segue:
- a) un numero significativo di delegazioni ritiene che l'articolo 70 costituisca la base giuridica appropriata. Una minoranza di delegazioni opta per l'articolo 77, paragrafo 2 o è aperta al ricorso a tale disposizione come base giuridica;
 - b) quasi tutte le delegazioni sono contrarie a conferire un potere decisionale riguardo al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne alla Commissione (mediante una procedura di comitato). Tuttavia, varie delegazioni si sono dette aperte al rafforzamento dei meccanismi esistenti di monitoraggio e scambio di informazioni;
 - c) la maggioranza delle delegazioni è favorevole all'introduzione di un meccanismo di salvaguardia a livello di UE per far fronte ai casi di carenze gravi che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, settori in cui gli Stati membri continuerebbero ad avere la responsabilità dell'adozione delle pertinenti decisioni.

¹³ Cfr. doc. 17280/1/11 REV 1 COR 1.

7. Va rilevato che il Servizio giuridico del Consiglio ha espresso un parere sulla base giuridica per la proposta relativa a un meccanismo di valutazione Schengen¹⁴, in cui sostiene che la base giuridica corretta per tale meccanismo debba essere l'articolo 70 del TFUE, che è stato inserito specificatamente nel trattato per tale fine. Inoltre, il Servizio giuridico del Consiglio ha anche espresso un parere¹⁵ che afferma l'incompatibilità con il sistema dei trattati dell'articolo 26 delle disposizioni proposte nel codice frontiere Schengen e dell'articolo 15 della proposta di meccanismo di valutazione Schengen, che consentono il ripristino dei controlli alle frontiere interne nei casi in cui uno Stato membro non adempie i suoi obblighi ai sensi dell'acquis di Schengen.

III. CONCLUSIONE

8. In tale contesto, si invita il Consiglio/Comitato misto a prendere atto dei risultati delle discussioni svoltesi in sede di Coreper/Comitato misto, esposti nel punto 6, che costituiranno ora la base dei lavori futuri in sede di Coreper e, se del caso, a livello di gruppo di lavoro.

¹⁴ Cfr. parere del Servizio giuridico del Consiglio del 13 maggio 2011 riportato nel doc. 10148/11, formulato già nell'ambito della versione precedente della proposta presentata dalla Commissione.

¹⁵ Doc. 18392/11.